

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Federico Pani	Presidente
dott. Andrea Turturro	Giudice relatore
dott.ssa Lucia Bruni	Giudice

letta l'istanza presentata in data 20 aprile 2021, con la quale ha chiesto al giudice delegato del c.p. n. 30/2014, di voler: *“previa valutazione in ordine al carattere provvisoriamente esecutivo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 186, 137 e 18 L. Fall., della sentenza n. 10/2021, Rep. 15/2021, emessa dal Tribunale di Arezzo il 10 febbraio 2021 e pubblicata il 12 febbraio 2021 ed alla conseguente situazione giuridica in cui si trova attualmente nonché previa valutazione del parere favorevole reso dai Liquidatori Giudiziali di in data 27 gennaio 2021 in ordine all'opportunità, per la Società, di accettare la Proposta Transattiva; autorizzare la Società ad accettare tale ultima Proposta Transattiva e a perfezionare il conseguente accordo transattivo con il Fallimento”* (la proposta transattiva alla quale si fa riferimento origina da un contenzioso che vede coinvolti anche il

rilevato che il giudice delegato, venendo in rilievo la questione relativa all'efficacia della pronuncia di risoluzione del concordato resa da questo Tribunale, ha ritenuto necessario investire il Collegio affinché si pronunciasse;

osserva quanto segue.

1. Con sentenza emessa in data 12.2.2021, questo Tribunale ha dichiarato la risoluzione del concordato preventivo n. 30/2014 per inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell'art. 186 L.F.

La pronuncia risulta essere stata impugnata dinanzi alla Corte di Appello di Firenze e non è dunque divenuta definitiva.

La questione giuridica sottesa all'istanza attiene all'efficacia della predetta pronuncia di risoluzione, avente pacificamente carattere costitutivo, questione alla quale la dottrina dà

tralatamente una risposta positiva, che merita, ad avviso di questo Tribunale, di essere sottoposta a revisione critica.

Occorre premettere che, nel vigente sistema processuale, è espressamente previsto che le sentenze rese in primo grado siano provvisoriamente esecutive (art. 282 c.p.c., come sostituito dalla L. n. 353/1990: *“La sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti”*). Nonostante il tenore testuale della disposizione possa indurre a diversa soluzione, secondo il diritto vivente, essa si riferisce esclusivamente alle sentenze di condanna (che, per loro natura, costituiscono titolo esecutivo) e non anche alle sentenze dichiarative o a quelle costitutive¹. Accedendo a tale ricostruzione, dunque, per quanto qui interessa, la regola generale – salvo, ovviamente, che il legislatore diversamente disponga – è nel senso che la sentenza costitutiva produce i suoi effetti esclusivamente al momento del passaggio in giudicato.

Per quanto qui interessa (ossia l'efficacia della sentenza di risoluzione del concordato preventivo), occorre rilevare che l'art. 186 L.F. non si occupa, *expressis verbis*, della questione².

¹ Cass. n. 21367/2004: *«In dottrina come in giurisprudenza, si discute da tempo se la provvisoria esecutività si riferisca solo alla anticipazione della efficacia esecutiva della sentenza rispetto al momento del suo passaggio in giudicato, od anche ad altri tipi di sentenza, ed in particolare alle pronunce inibitorie e di accertamento costitutivo. Il riferimento tout court della norma alla sentenza di primo grado parrebbe frutto indiscutibile di una scelta di rifiutare un più circoscritto e qualificato riferimento, tanto più che, in sede di lavori preparatori, l'emendamento volto a puntualizzare il riferimento alle sole sentenze di condanna venne criticato e respinto soprattutto con la considerazione che si sarebbe svuotata di molto l'utilità che era lecito ripromettersi dalla nuova soluzione a favore della generalizzata esecutività, applicabile anche a talune sentenze dichiarative o costitutive, specie in tema di diritto di famiglia. Nonostante tali indicazioni dei lavori preparatori, la soluzione di segno restrittivo merita ancor oggi adesione: affinché vi sia una anticipazione della efficacia di accertamento e/o costitutiva della sentenza rispetto al momento della formazione del giudicato formale è necessario che vi sia una specifica previsione normativa (come ad es. quella dell'art. 421 c.c.), la quale, invece, nel testo novellato dell'art. 282 c.p.c., al pari di quello precedente, manca del tutto, essendo irrilevanti le aspirazioni manifestate in sede di lavori preparatori di un più tempestivo dispiegarsi della tutela di accertamento e/o costitutiva (né va sottaciuto che, a conferma della soluzione restrittiva, si rinvengono precisi riscontri testuali: gli artt. 431 e 447 bis c.p.c. si riferiscono univocamente alla sola ipotesi di sentenza di condanna, mentre l'art. 283 c.p.c., dettato per regolare la sospensione dell'esecuzione provvisoria generalizzata sancita appunto dall'art. 282 c.p.c., prevede che l'inibitoria attenga proprio (e solo) alla “efficacia esecutiva” della sentenza di primo grado). Queste considerazioni trovano puntuale riscontro nella giurisprudenza di questa Corte (Cass. 6 febbraio 1999 n. 10379) secondo la quale [...] l'anticipazione dell'efficacia della sentenza rispetto al suo passaggio in giudicato riguarda soltanto il momento della esecutività della pronuncia, con la conseguenza, per la necessaria correlazione tra condanna ed esecuzione forzata, che la disciplina dell'esecuzione provvisoria ex art. 282 c.p.c. trova legittima attuazione solo con riferimento alla sentenza di condanna, poiché è l'unica che possa, per sua natura, costituire titolo esecutivo»*. V. anche Cass. n. 7369/2009: *«Al di fuori delle statuizioni di condanna consequenziali, le sentenze di accertamento (così come quelle costitutive) non hanno l'idoneità, con riferimento all'art. 282 cod. proc. civ., ad avere efficacia anticipata rispetto al momento del passaggio in giudicato, atteso che la citata norma, nel prevedere la provvisoria esecuzione delle sentenze di primo grado, intende necessariamente riferirsi soltanto alle pronunce di condanna suscettibili del procedimento disciplinato dal terzo libro codice di procedura civile»*.

² Nessuna indicazione utile è ricavabile dal Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza, il cui art. 119 così stabilisce: *«1. Ciascuno dei creditori e il commissario giudiziale, ove richiesto da un creditore, possono richiedere la risoluzione del concordato per inadempimento. 2. Al procedimento è chiamato a partecipare l'eventuale garante. 3. Il*

Tale disposizione, nell'ultimo comma, rinvia alle norme sulla risoluzione del concordato fallimentare (artt. 137 e 138 L.F.), sotto condizione di compatibilità³. A sua volta l'art. 137 stabilisce espressamente che la sentenza che dichiara la risoluzione del concordato fallimentare è provvisoriamente esecutiva.

Ciò che occorre verificare è se tale ultima disposizione, dunque, sia "compatibile" con la diversità di effetti che la pronuncia di risoluzione produce nei due casi, secondo quanto si dirà.

Ritiene il Collegio che al quesito debba darsi risposta negativa.

Ed infatti le affinità tra concordato fallimentare e concordato preventivo, pur esistenti, subiscono una forte tensione proprio a seguito della risoluzione, di talché non pare possibile, in difetto di diversa indicazione, applicare al secondo la disciplina che il legislatore ha previsto soltanto per il primo.

Ed infatti, la risoluzione del concordato fallimentare comporta, indefettibilmente, la riapertura della procedura fallimentare (che, con il concordato, era cessata), mentre, al contrario, la risoluzione del concordato preventivo – ove non vi sia stata contestuale istanza di fallimento (come nel caso di specie) ovvero essa sia stata rigettata – produce esclusivamente l'effetto di far venire meno, con efficacia *ex tunc*, l'accordo tra debitore e creditori omologato dal Tribunale. Nel caso del concordato fallimentare, allora, è l'effetto di riapertura della procedura concorsuale che giustifica la provvisoria esecutività, non potendosi tollerare, a tutela del ceto creditorio, suscettibile di essere pregiudicato nelle more, l'attesa della definitività della pronuncia.

Proprio la tutela del ceto creditorio costituisce la bussola che ha guidato il legislatore nel disporre in ordine all'efficacia dei provvedimenti che aprono o chiudono (in senso ampio ed atecnico) le procedure concorsuali⁴, dovendosi rilevare che, quantomeno in linea tendenziale, ai primi e non ai secondi si riconosce l'attitudine all'immediata produzione di effetti.

concordato non si può risolvere se l'inadempimento ha scarsa importanza. 4. Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dal concordato. 5. Le disposizioni che precedono non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore. 6. Il procedimento è regolato ai sensi degli articoli 40 e 41».

³ Per una ipotesi nella quale la Suprema Corte ha sostenuto la non applicabilità al concordato preventivo di una previsione riferita al concordato fallimentare, v. *Cass. 11344/2020*, sebbene si tratti di pronuncia che questo Tribunale non ha condiviso nella pronuncia della quale qui si discute.

⁴ Si potrebbe peraltro obiettare che, nel caso che qui ci occupa, la risoluzione non fa venire meno alcuna procedura concorsuale, essendosi chiusa la procedura di concordato preventivo già con l'omologa (art. 181 L.F.). L'obiezione non risulta convincente: ad una più attenta analisi, che vada oltre il mero dato formale, deve osservarsi che, se è vero che a seguito dell'omologa non vi è più *pendenza del procedimento concordatario*, non può però negarsi che vi sia *pendenza del concordato* (come dimostra la perdurante operatività degli organi della procedura).

Oltre alla già citata ipotesi della risoluzione del concordato fallimentare, si consideri il provvedimento di apertura della procedura concorsuale che un tempo si sarebbe detta "maggiore", ossia la sentenza dichiarativa di fallimento. Essa, secondo quanto sancito dall'art. 16, produce i suoi effetti immediatamente e, più precisamente, *inter partes* al momento della pubblicazione ai sensi dell'art. 133, primo comma, c.p.c. mentre, nei riguardi dei terzi, dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese. L'art. 18 prevede poi espressamente che il reclamo non sospenda gli effetti della sentenza impugnata (salva la possibilità di sospendere la liquidazione dell'attivo ex art. 19).

Tali previsioni trovano la loro ragion d'essere nell'urgenza, proprio a tutela del ceto creditorio, del prodursi degli effetti della dichiarazione di fallimento, in particolare dello spossessamento del debitore e dell'inibizione di ogni azione esecutiva individuale sul patrimonio del fallito, potenzialmente idonea ad alterare la *par condicio*. Ciò è talmente vero che persino l'eventuale provvedimento di revoca della sentenza dichiarativa di fallimento, per diffusa (ancorché non unanime) opinione, produce i suoi effetti solo al momento della definitività.

Anche il decreto di chiusura del fallimento acquista efficacia solo quando sia spirato il termine per il reclamo ovvero quando esso sia stato definitivamente rigettato (art. 119, quarto comma, L.F.).

Così ricostruito il quadro generale, la tutela del ceto creditorio deve guidare anche la soluzione della questione che rileva in questa sede. Ed infatti la risoluzione comporta non solo il venir meno dell'obbligatorietà del concordato per i creditori anteriori, ai sensi dell'art. 184 L.F., ma anche la cessazione degli organi della procedura (giudice delegato, Commissario, Liquidatori), conseguenza di particolare rilevanza quanto ai suoi effetti per l'intero ceto creditorio, che dalla permanenza in carica di tali organi, ciascuno con le rispettive attribuzioni, viene senz'altro ad essere tutelato. Senza considerare, poi, ove si accogliesse la tesi opposta, i relevantissimi problemi pratici che si verificherebbero in caso di riforma della sentenza di risoluzione e di conseguente reviviscenza dell'accordo concordatario quanto alla sorte degli atti posti in essere dalla società debitrice nelle more.

In conclusione, dunque, militano a favore del carattere non provvisoriamente esecutivo della sentenza di risoluzione del concordato preventivo:

- a) la regola processuale generale secondo la quale le pronunce costitutive non producono effetti sino alla loro definitività;
- b) l'assenza di una deroga espressa da parte del legislatore, con specifico riferimento al concordato preventivo;

c) la non applicabilità al concordato preventivo, stante la diversità degli effetti della risoluzione, della disposizione dettata per il concordato fallimentare;

d) la circostanza che la scelta legislativa in ordine alla provvisoria esecutività trova, nel sistema delle procedure concorsuali, la sua ragion d'essere nel principio di massima tutela del ceto creditorio, tutela che in questo caso risulta maggiormente garantita dalla soluzione negativa.

2. Da quanto sopra consegue che, nonostante la pronuncia di questo Tribunale, non possono ritenersi allo stato prodotti gli effetti della risoluzione del concordato di Pertanto, nelle more, gli organi della procedura devono ritenersi in carica, sino al momento della eventuale definitività della sentenza del Tribunale; i Liquidatori ed il Commissario avranno pertanto cura di comunicare tempestivamente al giudice delegato l'esito del giudizio pendente.

Appare opportuno disporre la comunicazione del presente provvedimento, a cura dei Liquidatori e del Commissario, a tutti i creditori, oltre che alla società istante.

Il giudice delegato provvederà, nel resto, sull'istanza presentata da

P.Q.M.

Il Tribunale:

- dà atto del carattere non provvisoriamente esecutivo della sentenza che ha dichiarato la risoluzione del concordato preventivo n. 30/2014 (Cadla s.p.a. in liquidazione);

- manda ai Liquidatori e al Commissario di comunicare il presente provvedimento alla
a tutti i creditori;

- manda al giudice delegato di provvedere, nel resto, sull'istanza indicata in epigrafe.

Si comunichi al Commissario e ai Liquidatori.

Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 27 aprile 2021

Il Giudice relatore

Dott. Andrea Turturro

Il Presidente

Dott. Federico Pani